



alla Soc. AROI MARK srl (partita iva 09567171211)
nella persona del legale rappresentante, sig. Ivan Morvillo
via Paolo Della Valle n. 58 - 80100 - Napoli

per il tramite del tecnico incaricato, arch. Rosaria Esposito
PEC: rosaria.esposito@archiworldpec.it

Disposizione Dirigenziale n. 286 del 19 aprile 2024

OGGETTO: Inefficacia della Segnalazione Certificata di Agibilità relativa all'immobile sito in via Michelangelo da Caravaggio nn. 102/104. (fascicolo agibilità n.35/2024)

Premesso che in data 27/03/2024 il sig.re Ivan Morvillo (codice fiscale MRV VNI 77A22 F839S), nella qualità di legale rappresentante della Soc. *ARO I MARK srl* (partita iva 09567171211) locataria dell'immobile in oggetto e identificato al catasto fabbricati sezione CHI, foglio 9, particella 248, subalterno 45, ha presentato segnalazione certificata di agibilità (SCAG), acquisita al numero di pratica n. 35/2024, allegando documentazione impiantistica.

Visti:

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001 smi, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* e in particolare gli articoli 24 e seguenti inerenti alla agibilità degli edifici;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999 (BURC. n.63 del 27 settembre 1999), così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della Variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti alla *Sezione 2- Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (PIAO)*, approvato con Delibera di G.C. n.238 del 18 luglio 2023 smi.

Dato atto che alla SCAG risulta allegata le dichiarazioni di conformità degli impianti alla regola d'arte ai sensi del DM n.37/08 smi, relative solo una parte del fabbricato multipiano.

Preso atto della proposta di provvedimento del 19 a firma del responsabile del procedimento, arch. Antonio Crisci, dalla quale si evince che la medesima SCAG trasmessa dalla parte difetta dei presupposti di cui all'articolo 24, commi 2 e 4 del DPR n.380/01 smi. In particolare:

- risulta presentata comunicazione inizio lavori asseverata (CILA n. 3150/2021), inerente l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria (diversa distribuzione degli spazi interni con opere di impiantistica e finitura) che interessa la singola unità immobiliare commerciale ubicata al piano terra e non l'intero fabbricato esistente tali da influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;
- la stessa è carente sul piano documentale in quanto trattandosi di singola unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato multipiano, la segnalazione può essere presentata purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Verificata:

- l'assenza di segnalazioni che imporrebbero l'obbligo di astensione in ipotesi, anche potenziale, di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/90 smi, degli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013 smi e degli articoli 8 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* adottato con Delibera di GC n.69 del 1 marzo 2024 smi;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del Dlgs n.267/2000 smi e degli articoli 13, co.1, lett.b) e 17, co.2, lett.a) del *Regolamento dei Sistemi dei Controlli Interni*, approvato con Delibera di CC n. 4 del 28 febbraio 2013.

Attestato che il presente provvedimento:

- contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto della disciplina dell'articolo 20, comma 6 del Dpr n.380/2001 smi;
- non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sottosezione 2.3 del PIAO e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli. In attuazione della specifica misura di prevenzione della corruzione MS39T, l'elenco delle disposizioni emesse dal SSUE è pubblicato in forma aggregata nella pagina web dell'area tematica dedicata allo Sportello Unico Edilizia.

Tanto premesso,

SI DICHIARA

l'inefficacia della segnalazione certificata di agibilità in oggetto in quanto difetta dei presupposti di cui all'articolo 24, commi 2 e 4 del DPR n.380/01 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il dirigente

arch. Fabio Vittoria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, "Codice amministrazione digitale". Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.

Il presente provvedimento viene trasmesso al *Servizio Protocollo, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Albo Pretorio* per la pubblicazione e l'archiviazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, co.4 della Legge n.241/90 smi si comunica al destinatario che il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.